



Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ecologia e Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Rifiuti e Cave
Ufficio: Uff. Ecologia e Cave

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 78 del 03/04/2017
Protocollo n. 28514 del 03/04/2017

Treviso, 03/04/2017


Oggetto: ALUPHOENIX SRL
IMPIANTO FUSIONE E LEGA METALLI NON FERROSI, CON REC., CAP>50 T/G
COM:RIESE PIO X - INT:LORIA
VIA VINCA AIA E VARIANTE URB ARTT23, 29 SEXIES, 10C2 DLGS152/2006 -
ART11 LR 4/2016.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

- con Decreto provinciale n. 14/2016, emesso in data 11/07/2016 Protocollo 58763/2016/2, il progetto in oggetto è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 20 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
- in data 9/08/2016 (prot. Prov. n. 68239 del 9/08/2016) la ditta ALUPHOENIX S.r.l., con sede legale a Galliera Veneta (PD) ha chiesto l'attivazione della procedura per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale con variante urbanistica, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016 e s.m.i. relativamente al progetto di "Impianto fusione e lega metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, capacità superiore alle 50 t/giorno" in comune di Riese Pio X (TV) e con comune interessato Loria (TV);
- il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC e ZPS) e, pertanto, la valutazione di incidenza (VinCA) è ricompresa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DPR 357 dell'8/09/1997, nell'ambito della procedura di VIA;
- l'impianto in progetto rientra all'attività punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e, pertanto, è soggetto al rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-sexies;
- l'art. 29 quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 dispone che l'AIA,





sostituisca a ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto;

- l'art. 11, comma 5, della L.R. 4/2016 dispone che, nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore, il provvedimento conclusivo possa comportare variante dello strumento urbanistico;
- l'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e l'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000, prevedono che l'approvazione dei progetti di impianti di recupero di rifiuti sostituisca a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale;


Preso atto che:

- il presente provvedimento non sostituisce il titolo edilizio per la realizzazione di opere riguardanti il sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale;
- la ditta non ha nello specifico richiesto la sostituzione dei titoli abilitativi edilizi, che rimarranno pertanto in capo al Comune;
- l'edificio già esistente è in corso di ristrutturazione edilizia a seguito della presentazione di SCIA del 26/01/2016;
- il progetto dell'impianto di cui trattasi non è urbanisticamente compatibile con lo strumento di pianificazione territoriale vigente del Comune interessato;
- è stato avviato l'iter di variazione dello strumento urbanistico comunale, così come previsto dall'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, dall'art. 24, comma 2, della L.R. n. 3/2000, con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 5 ottobre 2016, prot. n. 83758;

Atteso che:

- con nota del 17/10/2016, assunta al prot. n. 87143 del 17/10/2016, il Comune di Riese Pio X ha comunicato l'avvenuta pubblicazione di cui al D.P.P. n. 5/2016 succitato e che a seguito della stessa non sono pervenute osservazioni in merito;
- con nota del 23/11/2016 prot. n. 90907 questa Amministrazione ha comunicato al Comune di Riese Pio X il deposito della variante dello strumento urbanistico del progetto presso la Segreteria della Provincia e l'avvenuta pubblicazione all'Albo provinciale, comunicando che non sono pervenute osservazioni;
- nella seduta della Commissione Provinciale VIA riunitasi il 11/10/2016 è stato definito il sottogruppo istruttorio per l'esame del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, successivamente rinominato in sede di Comitato tecnico VIA del 31/01/2017;






- il proponente ha provveduto:
 - a trasmettere copia integrale della domanda e dei relativi allegati al Comune interessato e agli enti competenti a esprimere i pareri necessari all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006;
 - alla diffusione dell'annuncio di avvenuto deposito della documentazione relativa all'istanza sul quotidiano "Corriere del Veneto" in data 12/08/2016, così come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;
 - a effettuare la presentazione al pubblico ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2016;
- a seguito delle pubblicazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 è pervenuta un'osservazione da parte del Comune di Loria;
- il sottogruppo istruttorio VIA e gli uffici provinciali competenti per il rilascio dell'AIA hanno chiesto integrazioni ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/2006, formulate alla ditta in data 07/09/2016 e 21/11/2016, con rispettivi prot. prov. nn. 74771 e 97234;
- il Proponente in data 22/09/2016 con prot. prov. nn. 79694-79950 e nelle date 14/12/2016 e 15/12/2016 con prot. Prov. nn. 103874 del 14/12/2016 e 104577 del 16/12/2016 ha provveduto a presentare la documentazione integrativa richiesta;
- in data 30/01/2017 con Prot. prov. n. 8149/2017 la ditta ha presentato ulteriore documentazione integrativa alla domanda di AIA;
- l'osservazione trasmessa in data 11/10/2016 con prot. prov. n. 85335 dal Comune di Loria, quale comune interessato, viene recepita, per gli aspetti di competenza, nel piano di monitoraggio e controllo previsto per l'AIA.

Tenuto conto che:

- nella seduta del 22/02/2017, prendendo atto della documentazione acquisita in data 9/08/2016 (prot. prov. n. 68239 del 9/08/2016) e delle sue successive integrazioni, considerando che a seguito della pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e smi è pervenuta un'osservazione del Comune di Loria, quale comune interessato, controdedotta come indicato in premessa, il Comitato Tecnico Provinciale VIA ha valutato le problematiche connesse alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto e, dopo esauriente discussione, ha deciso di concludere l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VInCA) del progetto di cui trattasi, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle "CONCLUSIONI" del parere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
- la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, nonché dall'art. 11 della L.R. 4/2016, nella seduta del 22 febbraio, prendendo atto:
 - del parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla





- incidenza ambientale (VINCA) sopra menzionato;
- del parere favorevole dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;
 - del parere favorevole del Comune di Riese Pio X, espresso con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 30/01/2017;
 - della relazione istruttoria dei responsabili degli uffici provinciali competenti per l'AIA e delle relative prescrizioni, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
 - della dichiarazione della Ditta in merito allo stralcio della gestione in regime di deposito temporaneo, di cui alla lettera bb) dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, del materiale fangoso (codice CER 0605503) prodotto nella vasca di trattamento delle acque meteoriche e in essa ancora contenuto;
 - della definizione degli importi delle garanzie finanziarie da prestare in conformità alla DGRV n. 2721 del 29/12/2014 nelle seguenti modalità:
 - a) polizza RC inquinamento con massimale assicurato pari a Euro 3.000.000,00;
 - b) fideiussione per lo stoccaggio dei rifiuti, in misura di 200 Euro/t per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi e di 500 Euro/t per i rifiuti pericolosi;da ridurre del 40% nel caso di imprese certificate UNI EN ISO 14001;
- ha concluso i lavori, esprimendo parere favorevole in ordine all'AIA del progetto, comprendendo la variante urbanistica necessaria.

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, recante disciplina relativa alle procedure per la VAS, per la VIA e per l'IPPC;

Vista la L. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. 127/2016;

Vista la L.R. 16 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e in particolare l'art. 5, comma 1, che pone in capo alle Province il rilascio dei provvedimenti di VIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'allegato A della medesima legge;

Visto l'art. 6 della L.R. 21/01/2000, n. 3, a norma del quale compete alle Province l'approvazione dei progetti relativi a impianti per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e loro eventuali modifiche;

Visto il Regolamento CE n. 333/2011 del 31 marzo 2011, che definisce i criteri in base ai quali alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti;

Visti la L.R. 33/1985, il vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA), la deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del





Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014;

Richiamato, per quanto compatibile, il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che non è richiesto il parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

DECRETA

Art. 1 - Di emanare, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, il presente provvedimento di valutazione dell'impatto e di incidenza ambientale, con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) nonché della variante urbanistica relativa al progetto denominato "Impianto fusione e lega metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, capacità superiore alle 50 t/giorno" sito a Riese Pio X (TV), con comune interessato Loria (TV), a seguito dell'istanza ai sensi degli artt. 10, comma 2, 23 e 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, presentata dalla ditta ALUPHOENIX S.r.l., con sede legale a Galliera Veneta (PD), acquisito in data 09/08/2016 (prot. Prov. n. 68239 del 09/08/2016), con i limiti e le prescrizioni riportate in premessa, nelle "CONCLUSIONI" del parere del comitato Provinciale VIA e nella relazione istruttoria dei responsabili degli uffici provinciali competenti, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.


Art. 2 - L'AIA ha validità 10 anni; il rinnovo dell'autorizzazione verrà attivato dalla scrivente Amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 29 octies del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3 - Ai sensi dell'articolo 29 decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 il gestore, con la comunicazione di messa in esercizio, deve comunicare a quest'Amministrazione e al Dipartimento ARPAV di Treviso l'adozione dei contenuti dell'AIA e, in particolare, del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Art. 4 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e qualora non fosse efficace il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto. L'eventuale disdetta inviata dal locatore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto deve essere trasmessa anche alla Provincia di Treviso.

Art. 5 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione alla





realizzazione e all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti nel suo complesso, fatte salve eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo funzionale.

Art. 6 - Per la realizzazione dell'impianto di gestione delle acque di dilavamento meteorico devono essere ottenuti i necessari titoli edilizi.

Art. 7 - L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto deve essere comunicato a questa Amministrazione e al Comune entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento e la messa in esercizio entro trentasei mesi dall'inizio dei lavori. Nel caso tali termini non venissero rispettati, il presente provvedimento decade automaticamente, salvo proroga accordata su motivata istanza della Ditta.

Nel caso in cui sia concessa proroga dei termini di cui sopra, il progetto deve comunque essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, salvo proroga, così come previsto dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006.

Art. 8 - L'avvio dell'impianto in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

- a) la dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, comprensiva anche del certificato di regolare esecuzione dell'impianto di gestione delle acque di dilavamento meteorico;
- b) gli estremi dei titoli abilitativi edilizi riguardanti l'impianto e del certificato di agibilità, rilasciati dal Comune di Riese Pio X;
- c) il certificato di collaudo funzionale delle opere relative agli stoccaggi, che devono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto, come previsto dal comma 6 dell'art.25 della L.R. 3/2000;
- d) le garanzie finanziarie di cui all'art. 10;
- e) la data di avvio effettivo dell'impianto in conformità al presente provvedimento, individuata considerando i tempi di restituzione per accettazione delle garanzie finanziarie e di espressione del nulla osta sul Piano di Gestione Operativo (PGO);
- f) la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- g) la nomina del collaudatore dell'impianto, ai fini di quanto previsto all'art. 9 del presente provvedimento, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- h) il Piano di Gestione Operativo (PGO) integrato e modificato secondo le procedure gestionali di tracciabilità di cui al punto 17 del paragrafo E.5.2 della relazione inerente l'AIA allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
- i) l'avvio dell'impianto realizzato in conformità al presente provvedimento è comunque subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione, nonché del parere favorevole sul PGO, redatto secondo quanto stabilito alla lettera h).

Art. 9 - Entro 180 giorni dall'avvio dell'impianto, realizzato in conformità al presente provvedimento, deve essere presentato da parte della Ditta il collaudo funzionale dell'impianto, con i contenuti di cui



al comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000, che deve certificare, tra le altre cose, il rispetto dei limiti sul rumore, mediante l'effettuazione di un'apposita campagna di rilievo fonometrico, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore. La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

Art. 10 - La ditta deve presentare, con la comunicazione di avvio impianto, le seguenti garanzie finanziarie:

1. polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), ridotto in forza della certificazione ISO 14.000 a Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00), valida per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione. Nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. o PEC almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine sopraindicato, a inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o PEC;
2. fidejussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 175.000 (centosettantacinquemila/00), ridotto in forza della certificazione ISO 14.000 a Euro 105.000,00 (centocinquemila/00).

Art. 11 - La fidejussione e il fidejussore devono possedere i requisiti previsti dall'Allegato A alla DGRV n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La fidejussione deve essere redatta in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla DGRV n. 2721/2014.

Art. 12 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

Art. 13 - Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio, la ditta deve trasmettere la certificazione UNI EN ISO 14001 per l'impianto oggetto del presente provvedimento. Qualora la ditta non ottenga la certificazione, entro i 30 giorni successivi deve trasmettere alla Provincia di Treviso nuove garanzie finanziarie o appendici con gli importi di cui all'art. 10, adeguati ai sensi della DGRV n. 2721/2014, rispettivamente a 3.000.000,00 (tremilioni/00) di Euro per la polizza R.C. Inquinamento e a 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) di Euro per la fidejussione assicurativa o bancaria.

Art. 14 - In caso di mancato rinnovo della certificazione ai sensi della norma ISO 14:001, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione e adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente entro 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

Art. 15 - Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta, all'ARPAV -





PROVINCIA DI TREVISO

Dipartimento provinciale di Treviso, alla Regione Veneto e ai Comuni di Riese Pio X e Loria (TV).

Art. 16 - Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.

IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e
s.m.i.)

